
ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 34 del 29/01/2015**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 21, dott. Massimo Piccoli, nominato con D.P.G.R.V. n. 240 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Gianni Tessari	Direttore Sanitario
- dott. Gabriele Gatti	Direttore Amministrativo
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

STIPULA ACCORDI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI PSICHIATRICI. PERIODO 01.01.2015-31.12.2017.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 34**DEL 29/01/2015**

Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale

Premesso che la Giunta Regionale del Veneto, considerata la complessità e la particolare criticità della materia trattata in ambito di affidamento dei servizi resa tale dalla difficoltà di coniugare e coordinare le competenze legislative dello Stato e delle Regioni alla disciplina comunitaria, con DGR n. 1303 del 03.07.2012 ha approvato lo schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie e sociali accreditate;

Atteso che la suddetta DGR n. 1303/2012 definisce lo schema tipo di accordo contrattuale per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti pubblici o equiparati di cui all'art. 4 comma 12, del D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni, e le istituzioni e gli organismi a carattere non lucrativo e i soggetti privati nonché i professionisti accreditati;

Rilevato che con deliberazione n. 734 del 31.12.2012 questa Azienda ha recepito il suddetto schema di accordo contrattuale;

Viste:

- la D.G.R. n. 1616 del 17.06.2008 contenente l'approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale, tra cui indirizzi organizzativi per il Dipartimento di Salute Mentale;
- la DGR 518 del 2 marzo 2010 – Aggiornamento standard e requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della "DPP – Degenze Psichiatriche in strutture Private;

Ritenuto, pertanto, di sottoscrivere gli schemi contrattuali allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante con le seguenti Cooperative/Fondazioni/Associazioni che gestiscono Strutture Residenziali che accolgono pazienti psichiatrici residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 21 e precisamente:

- Istituto Atena di Monte di Cerignone (PU)
- Cooperativa Centro Attività Onlus di Valeggio sul Mincio (VR)
- Coop. Officina dell'Aias di Verona
- Coop. Don A. Righetti di Salizzole
- Istituto Don Calabria – Casa Francesco Perez di Negrar (VR)
- Coop. Anderlini di Cerea (VR)
- Istituto "De Battisti" di Cerea (VR)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 34**DEL 29/01/2015**

- Fondazione "Gobetti" S.P. di Morubio (VR)
- Fondazione Madonna di Lourdes di Cerea (VR)
- Fondazione Marcello Zanetti di Oppeano (VR)
- Associazione Casa San Giuseppe di Ronco all'Adige (VR)
- Cooperativa GAV di Negrar (VR)
- Cooperativa OASI di Quinzano d'Oglio (Bs)
- Fondazione Pia Opera Ciccarelli di S.G.Lupatoto (VR)
- Associazione Piccola Fraternità di Isola della Scala
- Villa Zena di Monterenzio (BO)
- Fondazione San Gaetano di Vicenza
- Pio Ospizio "S.Michele" di Nogara
- Coop. Centro Attività Onlus di Valeggio sul Mincio (VR)
- Istituto C. Gris di Mogliano V.to

Accertato, come stabilito dalla DGR n. 1303/2012, che tutte le strutture sopra menzionate sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento o hanno domanda di accreditamento;

Preso atto che la spesa presunta complessiva per l'anno 2015, ammonta a Euro 480.000,00.- ;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli schemi contrattuali per il periodo 01.01.2015-31.12.2017, allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante con le seguenti Cooperative/Fondazioni/Associazioni che gestiscono Strutture Residenziali per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari a carattere residenziale rivolti a pazienti psichiatrici residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 21 e precisamente:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 34**DEL 29/01/2015**

- Istituto Atena di Monte di Cerignone (PU)
- Cooperativa Centro Attività Onlus di Valeggio sul Mincio (VR)
- Coop. Officina dell'Aias di Verona
- Coop. Don A. Righetti di Salizzole
- Istituto Don Calabria – Casa Francesco Perez di Negrar (VR)
- Coop. Anderlini di Cerea (VR)
- Istituto "De Battisti" di Cerea (VR)
- Fondazione "Gobetti" S.P. di Morubio (VR)
- Fondazione Madonna di Lourdes di Cerea (VR)
- Fondazione Marcello Zanetti di Oppeano (VR)
- Associazione Casa San Giuseppe di Ronco all'Adige (VR)
- Cooperativa GAV di Negrar (VR)
- Cooperativa OASI di Quinzano d'Oglio (Bs)
- Fondazione Pia Opera Ciccarelli di S.G.Lupatoto (VR)
- Associazione Piccola Fraternità di Isola della Scala
- Villa Zena di Monterenzio (BO)
- Fondazione San Gaetano di Vicenza
- Pio Ospizio "S.Michele" di Nogara
- Coop. Centro Attività Onlus di Valeggio sul Mincio (VR)
- Istituto C. Gris di Mogliano V.to

- 2) Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della prosecuzione degli inserimenti di pazienti psichiatrici presso le strutture pubbliche e private interessate, alle stesse condizioni previste per l'anno precedente, salvo eventuali adeguamenti su proposta della Giunta Regionale come previsto negli schemi contrattuali;
- 3) Di dare mandato al Direttore Dipartimento Salute Mentale della sottoscrizione degli Schemi contrattuali di cui ai punti precedenti, allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante, e degli adempimenti previsti e conseguenti al presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che la spesa presunta 480.000,00.- è ricompresa nel budget 2015, di cui al conto 62120501 "Psichiatria – Da privato (Intraregionale)" PRG 2258 e al conto 62120601 "Psichiatria – Da privato (Extraregionale)" PRG 2257, Area Altro assegnato provvisoriamente con Deliberazione del Direttore Generale n. 692 del 30.12.2014;
- 5) Di dare atto che la spesa prevista per gli anni 2016 e 2017 farà carico ai bilanci di competenza;

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 34****DEL 29/01/2015**

- 6) Di rinviare alla valutazione in UVMD eventuali ulteriori prese in carico di pazienti psichiatrici residenti nel territorio dell'A.ULSS n. 21 nei Servizi Residenziali convenzionati che si rendessero necessarie nel corso dell'anno 2015, compatibilmente con le risorse di budget assegnate.

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO Dott. Massimo Piccoli

Il Direttore Sanitario	Il Direttore Amministrativo	Il Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale
F.TO Dr. Gianni Tessari	F.TO Dr. Gabriele Gatti	F.TO Dr. Raffaele Grottola

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 34****DEL 29/01/2015****ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Legnago, 02/02/2015

p. il Direttore Servizio Affari
Amministrativi e Generali
F.TO Donatella Vitali

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

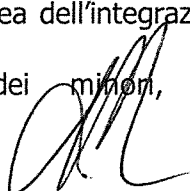
L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Atena SRL ubicata in Monte Cerignone (PU) 61010 Via Alcide De Gasperi n. 10 Codice Fiscale e partita iva 02232060414, legalmente rappresentata dal Dott. Ferruccio Giovanetti Amministratore unico della Società nato a Monte Grimano Terme il 08.08.1955 e residente a Sassofeltrio in Località Mulino degli Alberi, n. 4 Codice fiscale GVNFR55M08F524Z quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

- La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei



tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- L'Atena SRL ubicata in Via Alcide De Gasperi n. 10 61010 Monte Cerignone (PU) è iscritta al Registro imprese di Pesaro Urbino 11/10/2005 n. R.E.A.

- L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi dell'Atena SRL per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Atena SRL di Monte Cerignone (PU), nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore della



seguente unità d'offerta di utenza: RSA riabilitativa residenziale per utenti psichiatrici per n. 40 posti.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento

contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.



6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

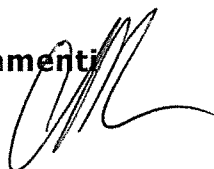
Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti



1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 82,50.

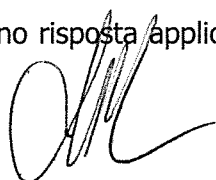
L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.



4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltreché dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.



7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.



Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità



1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.



4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.



2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

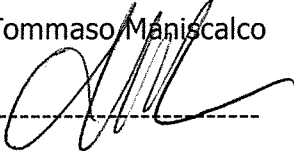
PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco



Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n.

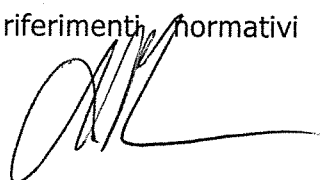
del _____ della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La Cooperativa Centro Attività Onlus Cooperativa Sociale ubicata in Valeggio sul Mincio, Via F.lli Cottà 7, Codice Fiscale 93015740231 – Partita Iva 00967010232, legalmente rappresentata dal Sig. Ettore Cremasco in qualità di Presidente, Codice fiscale CRMTTR57L23L949Y quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e



amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Cooperativa Centro attività Onlus Cooperativa Sociale ubicato in Via F.lli Corrà 7 a Valeggio Sul Mincio – VR - è iscritto nel Registro Prefettizio delle Cooperative Sociali di tipo A al n. 26 ed è regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito presso la Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale n. 55/82;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi dell'Istituto sopra indicato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Cooperativa "Centro attività Onlus" nel proseguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza



residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore di pazienti psichiatrici.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento



contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.



6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti



1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 110,00.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.



4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.



7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.



Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

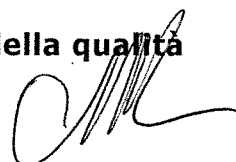
Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità



1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.



4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.



2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

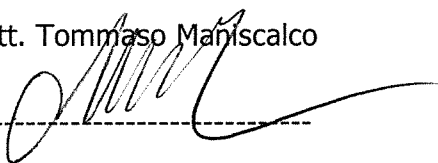
PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco



Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Cooperativa Sociale "L'OFFICINA DELL'AIAS" ubicata in Verona (VR), Via San Michele 1, Partita Iva 02924130236, legalmente rappresentato dal Sig. Cerpelloni Claudio in qualità di Presidente della Cooperativa, Codice fiscale CRPCLD61E09F705L quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e



amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La struttura socio-sanitaria Cooperativa Sociale "L'OFFICINA DELL'AIAS – CR LE QUERCE" ubicata in Via Villaggio Rinascita 29 - Santa Maria di Zevio - Verona, sulla base del provvedimento n° 49 rilasciato in data 19/02/2013 ed emesso dal Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali è autorizzata all'esercizio per n° 20 posti;

La predetta struttura socio-sanitaria ha presentato domanda di accreditamento in data 30/04/2013;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della struttura socio-sanitaria/sociale sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto



1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura socio-sanitaria/sociale della Cooperativa Sociale " L'OFFICINA DELL'AIAS " ubicata in Via Villaggio Rinascita 29 a Santa Maria di Zevio VR nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore della seguente unità d'offerta di utenza: Struttura residenziale per utenti psichiatrici per n. 20 posti.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.



2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è



tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di



residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 96,95.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni

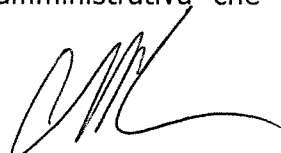


specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà



essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

**Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche –
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie,
periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle
persone inserite.**



La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'M' followed by a horizontal line extending to the right.

rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

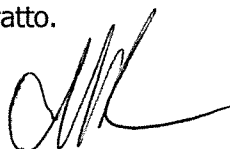
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.



3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10



Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data



PER LA STRUTTURA L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOC.

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco



Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella
n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal
Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale
agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore
del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Cooperativa Sociale "Don A. Righetti"
ubicata in Salizzole, Verona, Piazza Castello 6, Partita Iva
01623410238, legalmente rappresentato dal Sig. Graziano Dusi
in qualità di Presidente della Cooperativa, Codice fiscale
DSUGZN53R27H714E quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con
diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure
per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-
sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria,
degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della
salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle
strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e



amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La struttura socio-sanitaria sanitaria Cooperativa Sociale "Don A. Righetti " ubicata in Salizzole (VR), sulla base del provvedimento n° 334 rilasciato in data 10.10.2012 ed emesso dal Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali è autorizzata all' esercizio per n° posti 24 ;

La predetta struttura socio-sanitaria ha presentato domanda di accreditamento in data 22.11.2012;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della struttura socio-sanitaria/sociale sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura socio-sanitaria/sociale della Cooperativa Sociale "Don A. Righetti " ubicata



in Salizzole (Vr) nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna socio-sanitaria a favore della seguente unità d'offerta di utenza: Struttura residenziale per utenti psichiatrici per n. 24 posti.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un



soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto



previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.



Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 88,73.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di

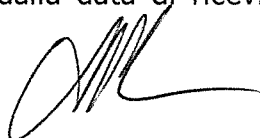


una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltreché dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento



della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno



costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21



Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti



inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

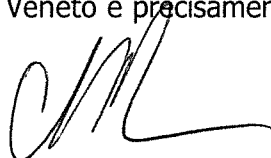
2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una



per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE



PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'C' followed by a horizontal line.

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

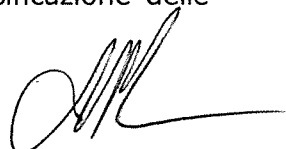
della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria " Istituto Don Calabria – Ospedale Sacro Cuore – Casa Fr. Francesco Perez " ubicata in Negrar (VR), Via Strada del Recioto n. 2, Partita Iva 00280090234, legalmente rappresentato dal Sig. Fr. Dott. Carlo Toninello in qualità di Presidente della struttura, Codice fiscale TNNCRL60B05L840B quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle



strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La struttura socio-sanitaria sanitaria, sulla base del provvedimento n° 321 rilasciato in data 20/08/2010 ed emesso dal Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali è autorizzata all' esercizio per n° 98 posti;

La predetta struttura socio-sanitaria ha presentato domanda di accreditamento in data 24/12/2012;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della struttura socio-sanitaria/sociale sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

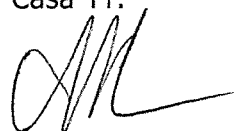
Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura socio-sanitaria "Istituto Don Calabria – Ospedale Sacro Cuore – Casa Fr.



Francesco Perez " ubicata in Negrar (VR) nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna socio-sanitaria a favore della seguente unità d'offerta di utenza: Struttura residenziale per utenti psichiatrici per n. 98 posti.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un



soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto



previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.



Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 93,00 per il 1° livello ed Euro 100,00 per il 2° livello.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di



una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltreché dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento



della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno



costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21



Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S., in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti



inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una



per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

Fr. Dott. Carlo Toninello



PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, likely representing the name Tommaso Maniscalco.

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura Cooperativa Sociale Anderlini SRL ubicata in Cerea in Via S. Zeno 28, Codice Fiscale - Partita Iva 01338280231, legalmente rappresentata dal Sig. Storari Mario in qualità di Presidente della Cooperativa sociale Anderlini, nato a Castel D'ario MN il 19.05.1936 e residente a Cerea in via Mantova n. 50 Codice fiscale STRMRA36E10C076Y quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle



strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Cooperativa Anderlini SRL ubicata in Via S. Zeno n. 28 a Cerea VR è iscritta all'albo delle Società Cooperative con il n. A125129 nella categoria delle Cooperative sociali gestione di servizi (tipo A) ed è regolarmente iscritta all'Albo Regionale di cui alla L.R. 23/2006 sez. A. n. VR0005 ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale n. 55/82;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della Cooperativa Anderlini SRL sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Cooperativa Anderlini SRL di Cerea (VR), nel proseguo



semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore della seguente unità d'offerta di utenza: Comunità alloggio riabilitativa residenziale per utenti psichiatrici per n. 10 posti.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un



soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto



previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.



Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 88,73.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di



una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltreché dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento



della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

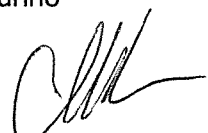
8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno



costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21



Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S., in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti



inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una



per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE



PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, representing the name Tommaso Maniscalco.

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Istituto De Battisti Centro servizi alla persona ubicata in Cerea, Via S. Zeno n. 51, Codice Fiscale 82001470234 – Partita Iva 01207390236, legalmente rappresentata dal Sig. Sganzerla Giovanni in qualità di Presidente, Codice fiscale SGNGNN42L03H944K quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e



amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi dell'Istituto sopra indicato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Istituto De Battisti di Cerea (VR), nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore di pazienti psichiatrici.
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.



3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.



3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta



organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 50,10.



L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.



5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.



8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il



percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la



struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. L'Azienda U.L.S.S. in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.



Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.
2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di



emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco



Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella
n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal
Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale
agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Fondazione Gobetti ubicata in S. Pietro di
Morubio in Via Motta, Codice Fiscale 82002730230 – Partita Iva
01558550230, legalmente rappresentata dal Sig. Don Michele Fiore in
qualità di Legale rappresentante, Codice fiscale FRIMHL61H21I197C
quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con
diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure
per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-
sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria,
degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della
salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle
strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e



amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Fondazione Gobetti ubicata in Via Motta a S. Pietro di Morubio, è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al n. 349 con Decreto n. 2 del 2 gennaio 2006;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della Fondazione Gobetti sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Fondazione Gobetti di San Pietro di Morubio (VR), nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore della seguente unità d'offerta di utenza: Centro Servizi residenziale per utenti non autosufficienti per n. 50 posti.



2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

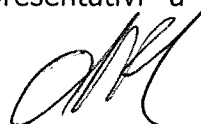
4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello



nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.



7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti



residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 52,50.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.



4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.



7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.



Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità



1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.



4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2013 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.



2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco



Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella
n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal
Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale
agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Fondazione Madonna di Lourdes – onlus
ubicata in Cerea, Via Cà del Lago n. 74, Codice Fiscale
91011470233 – Partita Iva 04079590230, legalmente rappresentata
dal Sig. Don Colato Gianluca in qualità di Presidente della Fondazione,
Codice fiscale CLTGLC66C05B296H quale soggetto gestore della
struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con
diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure
per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-
sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria,
degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della
salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle



strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Fondazione Madonna di Lourdes ubicata in Cerea (VR), sulla base del provvedimento prot. n° 5921 del Comune di Cerea (VR) rilasciato dal Comune di Cerea ha ottenuto l'agibilità come Comunità di tipo familiare mamma-bambino ai sensi dell'allegato B alla DGR n. 84 del 16/01/2007;

La predetta struttura socio-sanitaria non ha presentato domanda di accreditamento in quanto tipologia di struttura prevista nell'all. B della L.R. n. 22/01;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della Fondazione sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto



1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Fondazione Madonna di Lourdes di Cerea (VR), nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore della seguente unità d'offerta di utenza: Struttura residenziale per utenti psichiatrici per n. 6. posti.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

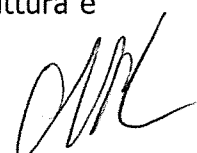


2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell’Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è



tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di



residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 30,00.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni



specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltreché dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà



essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

**Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche –
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie,
periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle
persone inserite.**



La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non



rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.



3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10



Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data



PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella
n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal
Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale
agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

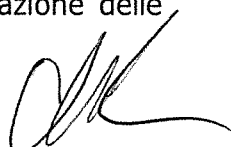
 della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore
del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Fondazione "Marcello Zanetti" Centro
servizi alla persona ubicata in Oppeano, Via Piave n. 32, Codice
Fiscale 80027220237 – Partita Iva 01396090233, legalmente
rappresentata dal Sig. Bonvicini Flaviano in qualità di Presidente della
Fondazione, Codice fiscale BNVFVN63M27B107U quale soggetto
gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con
diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure
per l'accREDITAMENTO istituzionale dei servizi e delle strutture socio-
sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria,
degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della
salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle



strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Fondazione Marcello Zanetti ubicata in Via Piave, 32 Oppeano è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto Privato con Decreto n. 94 del 30.06.2006 al n. 364;

La predetta struttura è autorizzata all'esercizio per la RSA disabili "Raggio di sole" DDR 120 del 09.05.2012 e accreditata per tre anni con DGR 2893 del 30.12.2013;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della Fondazione sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Fondazione Marcello Zanetti di Oppeano (VR), nel prosieguo



semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore di pazienti psichiatrici..

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi



della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto



previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.



Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 88,74.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di



una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltreché dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento



della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno



costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21



Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S., in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti



inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una



per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE



PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Maniscalco', located in the bottom right corner of the page.

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Associazione Don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Sesta Opera Onlus nella ubicata in Ronco all'Adige Via Ippolita Forante 8, Codice Fiscale 93045590234 – Partita Iva 02316290234, legalmente rappresentata dal Sig. Don Daniele Cottini in qualità di Presidente della Fondazione, Codice fiscale CTTDNL64P20L781D quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle



strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

L'Associazione Don Giuseppe Girelli Casa San Giuseppe Sesta Opera Onlus ubicata in Via Ippolita Forante, Ronco all'Adige è iscritta con DGR n. 1331 del 17.2.12 con approvazione Progetto per l'apertura della comunità.

La predetta struttura socio-sanitaria ha presentato domanda di accreditamento in data 20.5.13 prot. n. 25033 con comunicazione dell'AULSS21 alla Regione Veneto;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi dell'Associazione San Giuseppe Girelli sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto



1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Associazione Don Giuseppe Girelli di Ronco all'Adige (VR), nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore della seguente unità d'offerta di utenza: RSA riabilitativa residenziale per utenti psichiatrici per n. 16 posti.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.



2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell’Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è



tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di



residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 198,50 – 103,29.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni



specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà



essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

**Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche –
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie,
periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle
persone inserite.**



La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non



rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.



3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10



Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data



PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters, likely representing the name of the official mentioned in the text above.

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria GAV Soc. Coop. Sociale ONLUS, ubicata in Via Cà Paletta a n. 20 a Negrar (VR) n. P.I. n. 00757600234, legalmente rappresentata dal Sig. Dott. Gelmetti Massimiliano in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale, quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e



amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Coop. Sociale GAV ubicata in Via Cà Paletta n. 20, Negrar (VR)

è iscritta nel Registro Prefettizio delle Coop. Sociali di tipo A al n. VR/0120 ed è regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Istituito presso la Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale n. 55/82;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della Coop. Sociale sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata GAV Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede a Negrar (VR), nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di



prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore della seguente unità d'offerta di utenza: RSA riabilitativa residenziale per utenti psichiatrici.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi



della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto



previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.



Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2015 in Euro 87,35.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di



una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltreché dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento



della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno



costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21



Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S. in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti



inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una



per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TM' or similar, located in the bottom right corner of the page.

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Cooperativa l'O.A.S.I. S.C.S. Onlus ubicata in Quinzano D'Oglio (BS) in Via Gorno Ruffoni 8, Codice Fiscale – Partita Iva 02007000983, legalmente rappresentata dal Dott. Mario Santomaria in qualità di Legale rappresentante,

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e



amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Cooperativa L'O.A.S.I. S.C.S. ubicata in Via Gorno Ruffoni 8 è iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative Sociali di tipo A al n. 137741 ed è regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della Cooperativa sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Cooperativa L'Oasi di Quinzano D'Oglio, nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore



della seguente unità d'offerta di utenza: Cooperativa Sociale per utenti psichiatrici.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento



contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.



6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti



1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 71,00 (per il residenziale) e Euro 29,50 (per il centro Diurno).

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo



restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento



della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno



costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21



Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti



inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una



per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE



PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

 della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

Il Centro Servizi Cherubina Manzoni ubicata in Minerbe in Via Marconi 64, Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS Vicolo Ospedale 1 37057 San Giovanni Lupatoto VR - Codice Fiscale 80002110239 – Partita Iva 01411640236, legalmente rappresentata dal Presidente Mons. Carlo Vinco quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e



amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della Fondazione sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Centro Servizi Cherubina Manzoni di Minerbe (VR), nel proseguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore della seguente unità d'offerta di utenza: Centro Servizi residenziale per utenti non autosufficienti per n. 60 posti.
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.



3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.



3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta



organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 52,00.



L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.



5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.



8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il



percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la



struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. L'Azienda U.L.S.S. in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.



Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.
2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di



emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco



Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella
n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal
Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale
agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Comunità Alloggio per persone con
disabilità "Piccola Fraternità" ubicata in Isola della Scala (VR) in P.le
Kennedy n. 14, Codice Fiscale 93064870236, legalmente
rappresentata dal Sig. Burato Matteo in qualità di Legale
Rappresentante e Presidente, Codice fiscale BRTMTT76P24H783W
quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con
diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure
per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-
sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria,
degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della
salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle



strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Struttura Socio Sanitaria Comunità Alloggio per persone con disabilità "Piccola Fraternità" ubicata in Isola della Scala (VR),

sulla base del provvedimento n. 320 rilasciato in data 17.11.2011 ed emesso da Regione Veneto – Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali è autorizzata all'esercizio:

1. per n. 10 posti letto con i requisiti di unità d'offerta Comunità Alloggio per soggetti disabili.

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della Comunità Alloggio sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto



1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Comunità Alloggio per persone con disabilità "Piccola Fraternità" con sede in Isola della Scala (VR) nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore della seguente unità d'offerta di utenza: utente psichiatrico per i seguenti posti letto:

1. per n. 1 posti letto con i requisiti di unità d'offerta per soggetti psichiatrici;
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.



2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell’Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è



tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di



residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 53,04 /die.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni



specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà



essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

**Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche –
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie,
periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle
persone inserite.**



La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non



rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.



3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10



Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data



PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco



Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria casa di riposo "Villa Zena s.n.c." ubicata in Monterenzio (BO) Via Idice 153/3, P.I. n. 00664811205, legalmente rappresentata dal Sig. Agostini Giovanni in qualità di rappresentante, Codice fiscale GSTGNN56D26B026S quale soggetto gestore della struttura stessa

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e



amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La struttura socio-sanitaria Casa di riposo Villa Zena snc ubicata in Monterenzio Via Idice 153/3. Sulla base del Provvedimento n. 2400 rilasciato in data 21.03.2011 ed emesso dal Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali è autorizzata all'esercizio per posti 24;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Casa di riposo "Villa Zena snc" ubicata in Monterenzio Via Idice 153/3 nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed



educativa riabilitativa a favore della seguente unità d'offerta di utenza:
Struttura residenziale per utenti psichiatrici.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento



contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.



6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti



1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 39,20.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.



4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.
5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.
6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.



7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

**Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche –
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie,
periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle
persone inserite.**

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.



Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità



1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.



4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.



2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco



Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La "Fondazione di Partecipazione San Gaetano onlus" con sede legale a Vicenza (VI) in Via Battaglione Monte Berico n. 18, legalmente rappresentato dal Prof. Iles Braghetto in qualità di Presidente della Fondazione, Codice Fiscale 95104990247 quale soggetto gestore della Comunità terapeutica specialistica di Cat. C denominata "Il Colle" ubicata in Via degli Ulivi n. 18 in Arquà Petrarca (PD)

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle



strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La Comunità terapeutica specialistica di Cat. C denominata "Il Colle" ubicata in Via degli Ulivi n. 18 in Arquà Petrarca (PD), sulla base del provvedimento n° 98 rilasciato in data 09/05/2011 ed emesso dal Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali è autorizzata all'esercizio per n° posti 24;

La predetta struttura socio-sanitaria è accreditata con D.G.R. 1707 del 07/08/2012 per n° 8 posti;

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi della struttura socio-sanitaria/sociale sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto



1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura socio-sanitaria/sociale Comunità terapeutica specialistica di Cat. C denominata "Il Colle" ubicata in Via degli Ulivi n. 18 in Arquà Petrarca (PD) nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna socio-sanitaria a favore della seguente unità d'offerta di utenza: Struttura residenziale per utenti psichiatrici per n. 9 posti riservati a soggetti residenti nella regione Veneto.
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.



2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell’Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è



tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di



residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 71,00.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni



specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà



essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

**Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche –
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie,
periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle
persone inserite.**



La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non



rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.



3. L'Azienda U.L.S.S, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10



Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA



IL PRESIDENTE

Prof. Iles Braghetto

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM' or similar, located in the bottom right corner of the page.

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del

della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

Il Centro Servizi Pio Ospizio " San Michele" in Via Sterzi 139, VR - Codice Fiscale 80009870231 – Partita Iva 00553710237, legalmente rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Pozzani Geom. Daniele nato a Ferrara (FE) il 3 luglio 1951 e residente a Nogara in Via Falcone- Borsellino n. 59, C.F. PZZDNL51L03D538T, quale soggetto gestore della struttura stessa.

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle



strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- a) Il Centro Servizi Pio Ospizio "San Michele" ubicato in Via Sterzi 139 è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale sull'autorizzazione al funzionamento sino al 31 dicembre 2018 con prescrizione di adeguamento ai requisiti specifici ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/2002.

L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi del Centro Servizi sopra indicato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Centro Servizi Pio Ospizio S. Michele di Nogara (VR), nel proseguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di



prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore della seguente unità d'offerta di utenza: Centro Servizi residenziale per utenti non autosufficienti per n. 60 posti.

2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi



della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto



previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.



Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 45,30 giornaliere per situazioni di maggiore autonomia e in Euro 54,80 giornaliere per situazioni di autonomia media.

L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti



richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza



alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

**Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche –
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie,
periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle
persone inserite.**

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.



Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso



delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S., in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti,



per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una



per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.

2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE



PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line.

Rep.

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 21 con sede legale in Legnago (VR), via Gianella n. 1, Codice fiscale e Partita Iva 02574230237, rappresentata dal Dott. Tommaso Maniscalco nato a Vicenza il 27 aprile 1965, il quale agisce in quest'atto in applicazione della Deliberazione n. del della Direzione Generale dell'Azienda ULSS in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

E

La struttura socio-sanitaria Istituto Costante Gris ubicata in Mogliano Veneto (TV) Via Torni n. 51 Partita Iva 01243980263, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Annalisa Basso in qualità di Segretario Direttore dell'IPAB Istituto Costante Gris e residente a Morgano TV in Via Statue, n. 23

PREMESSO CHE

- La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti



normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

- L'Azienda U.L.S.S 21 intende avvalersi dell'Istituto Costante Gris per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S 21 di Legnago si avvale della struttura denominata Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto (TV), nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria ed educativa riabilitativa a favore di utenti psichiatrici.
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria , avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.



3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria/sociale s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.



3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. Il personale dell'Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta



organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali assistiti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento in conformità al progetto generale d'assistenza definito dal soggetto inviante.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera a carico dell'Azienda ULSS n. 21 applicabile nei confronti della tipologia di assistiti che possono accedere ai posti residenziali convenzionati è fissata per il seguente periodo 01.01.2015-31.12.2017 in Euro 57,39.



L'assistito dovrà compartecipare alla spesa sulla base della propria situazione reddituale rilevata dal Servizio competente.

Tale compartecipazione dell'assistito, da versare direttamente all'Ente gestore della struttura residenziale, va formalmente condivisa nell'ambito del Progetto Individualizzato e va comunicata all'interessato/all'amministratore di sostegno/alla famiglia/al Comune di residenza da parte del Servizio competente dell'Azienda ULSS all'atto della comunicazione di inserimento nella struttura accogliente.

Nel caso di assenze continuative degli assistiti superiori ai 30 giorni si attiverà una verifica congiunta fra Servizi competenti dell'A.ULSS n. 21 e referenti dell'Ente affidatario allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti.

2. La retta giornaliera potrà essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 2.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.



5. Eventuali incrementi della retta giornaliera per singole persone assistite o specifiche intensità assistenziali differenziati per nuclei rivolti a particolari tipologie di assistiti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi della retta rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. Eventuali progetti innovativi e sperimentali, definiti nell'ambito della programmazione locale del piano di zona ed in linea con gli indirizzi regionali in materia, saranno gestiti con appendici integrative al presente accordo, con la specifica degli obiettivi, delle modalità attuative e di monitoraggio e delle tipologie di destinatari, oltrechè dei costi relativi alle azioni innovative e sperimentali previste.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. 21 e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. 21 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.



8. Nelle more della definizione dei costi standard e/o di riferimento, la retta giornaliera viene determinata, d'intesa tra l'Azienda U.L.S.S. 21 e soggetto titolare della struttura autorizzata/accreditata, sulla base della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Le necessità riabilitative e socio-assistenziali degli ospiti vengono definite nel Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), i quali vanno costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.

Il PRI viene elaborato in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale inviante, ed è centrato sui bisogni e le risorse individuali. Gli obiettivi e i tempi di intervento devono essere costantemente monitorati durante il



percorso mediante regolari incontri periodici di verifica con l'equipe inviante.

Ogni variazione delle condizioni sanitarie dell'utente assistito deve essere tempestivamente comunicata all'equipe inviante e l'evento patologico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'equipe della struttura s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura e trasmetterà le proprie valutazioni all'inviante.

Al verificarsi di particolari problematiche di acuzie verrà sentito l'inviante e sarà concordata la strategia di intervento più opportuna. Nei casi di particolare urgenza si dovrà fare riferimento alla struttura di pronto intervento più vicina, logisticamente più adeguata per gestione della prima emergenza.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali a titolo gratuito.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. 21

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la



struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla Carta dei Servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S. in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli assistiti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.



Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui a sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente accordo avrà durata sino al rinnovo delle procedure di accreditamento, per almeno un triennio a partire dal 01.01.2015 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.
2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di



emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11

Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA

IL PRESIDENTE

PER L'Azienda ULSS 21

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Tommaso Maniscalco

